

Oggetto: Invio dichiarazione annuale per l'energia elettrica per l'anno fiscale 2025 - circolare n. 34/2025 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Si informa che entro il 31 marzo 2026, come di consueto, i titolari di Licenza di Officina Elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) sono chiamati a trasmettere le **dichiarazioni annuali sull'energia elettrica relative all'annualità fiscale dell'anno precedente (2025) secondo le modalità definite dalla circolare ADM n.34/2025** disponibile sul sito internet di ADM ([Dichiarazione di consumo energia elettrica e gas naturale 2025 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#)) e qui allegata.

In particolare, sono obbligati ad inviare la dichiarazione annuale all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i gestori delle seguenti tipologie di impianti:

- gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaici) con potenza maggiore di 20 kW, in regime di autoconsumo (cessione parziale in rete) che utilizzano l'energia prodotta in locali o luoghi diversi da abitazioni;
- gli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza oltre i 20 KW (es. idroelettrico, fotovoltaico, eolico) che cedono totalmente in rete l'energia elettrica prodotta (es. *FV in cessione totale oltre i 20 kW*).

Si segnala, **che con riferimento all'anno fiscale 2025, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica:**

- a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;
- b) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa e consumata per uso proprio.

Sul piano normativo, si ricorda che il Titolo II del d.lgs. 504/1995, n. 504 e s.m.i. (Testo Unico Accise), concernente il regime fiscale sull'energia elettrica, individua agli artt. 53 e 53-bis, i soggetti che sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale all'Amministrazione finanziaria.

In particolare, i **soggetti obbligati al pagamento dell'imposta** (disciplinati dall'**art. 53** del TUA "Soggetti Obbligati"), presentano una **dichiarazione cosiddetta di consumo** (art. 53, comma 8), contenente tutti gli elementi necessari per la **determinazione del debito d'imposta** derivante dall'applicazione delle accise sull'energia consumata (al netto della quota autoconsumata).

I soggetti che invece svolgono attività di produzione presso un'officina elettrica con totale cessione in rete dell'energia elettrica prodotta (disciplinati dall'**art. 53-bis**), **non sono obbligati al pagamento dell'imposta** e presentano quindi una **dichiarazione relativa ai flussi di energia elettrica di competenza** (prodotta, ceduta in rete, trasportata e distribuita) dando evidenza dei soli consumi per i servizi ausiliari.

Per quanto riguarda la **dichiarazione di consumo**, nella circolare N. 34/2025 di ADM viene richiamato il **sistema di contabilizzazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica per ambiti territoriali** (disciplinato con la Determinazione direttoriale prot. n. 264785/RU del 23 luglio 2021 a cui si rimanda per approfondimenti).

Si segnala che l'adempimento dichiarativo, deve essere assolto in forma telematica utilizzando la Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, con la tecnologia basata su "Web Service", secondo due distinti canali ovvero System to System (S2S) e User to System (U2S) (si veda nota n.

156148 ADM del 31 ottobre 2019 reperibile nel sito internet dell'ADM ([Dichiarazioni annuali - Agenzia delle dogane e dei Monopoli](#)).

La dichiarazione annuale dell'energia elettrica, sia per i soggetti obbligati ex art. 53 del TUA (impianti in cessione parziale), sia per i soggetti non obbligati ex art. 53-bis del TUA (cessione totale con/senza consumi servizi ausiliari), è effettuata secondo la rappresentazione riprodotta nel modello AD-1 di riferimento (Allegato 2 alla circolare).

Si ricorda, da ultimo, che la mancata compilazione e successivo invio della pratica, può comportare **sanzioni amministrative** (art. 59 TUA) che, in casi di prolungata inadempienza, possono portare alla sospensione da parte del GSE dell'erogazione degli incentivi (SSP, conto energia, ecc.).